

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5368 di Martedì 11 aprile 2023

Decreti 101/2020 e 203/2022: cosa cambia per l'esperto di radioprotezione?

Il decreto legislativo n. 203/2022 e le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 101/2020. Focus sul Capo VI e sulle modifiche relativamente ai compiti e all'abilitazione degli esperti di radioprotezione.

Roma, 11 Apr ? L'**esperto di radioprotezione**, una delle figure previste dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 relativo alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, è la persona che, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, *'possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'art. 130' del decreto 101. E le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione "sono disciplinate dall'articolo 129"*.

Questa **definizione** dell'esperto di radioprotezione, che equivale alla figura dell'esperto qualificato presente nel D.Lgs 230/1995 (abrogato dal decreto 101), è tratta dall'articolo 7 (Definizioni) dello stesso D.Lgs. 101/2020, come modificato dal Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117"*.

Abbiamo già affrontato nelle scorse settimane, nell'articolo generale " Le modifiche al D.Lgs. 101/2020: cosa cambia in materia di radioprotezione?", alcune delle tante novità operate dal D.Lgs. 203/2022, e oggi, dopo aver già parlato di cosa cambia per dirigenti, preposti e lavoratori, veniamo a presentare alcune delle novità che riguardano l'esperto di radioprotezione.

L'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- Decreti 101/2020 e 203/2022: i compiti dell'esperto di radioprotezione
- Decreti 101/2020 e 203/2022: l'abilitazione degli esperti di radioprotezione
- Decreti 101/2020 e 203/2022: l'articolo 131 e l'individuo rappresentativo

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAAG04.U] ?#>

Decreti 101/2020 e 203/2022: i compiti dell'esperto di radioprotezione

Veniamo ai **compiti dell'esperto di radioprotezione** come riportati nell'**articolo 130** del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Poche, in realtà, le modifiche operate dall'**articolo 28** (*Modifiche all'articolo 130 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle attribuzioni dell'esperto di radioprotezione*) del D.Lgs. 203/2022: al comma 7 del D.Lgs. 101/2020 le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «3, 4, 5 e 6».

Riprendiamo, comunque, alcune indicazioni dell'articolo 130 (**comma 1**).

L'esperto di radioprotezione, "nell'esercizio della **sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro**:

1. effettua la valutazione di radioprotezione di cui all'art. 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull'attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);
2. effettua l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:
 1. procede all'esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d'allarme, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
 2. effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
 3. esegue la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;
 4. effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
 5. effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all'art. 155;
3. effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
4. procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori come previsto ai commi 2, 3, 4 e 5;
5. verifica che il personale di cui all'art. 128, comma 2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;
6. svolge l'attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal presente decreto;
7. assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:
 1. nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;
 2. nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l'organizzazione radioprotezionistica adottata;
 3. nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all'esercizio della pratica;
 4. nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;
 5. nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;
 6. nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;
 7. nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;
 8. nell'esame e nell'analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell'adozione delle azioni di rimedio appropriate;
 9. nell'individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento".

Inoltre (**comma 2**) "nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico, l'esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con lo **specialista in fisica medica**:

1. svolge l'attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;
2. fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori".

Decreti 101/2020 e 203/2022: l'abilitazione degli esperti di radioprotezione

Veniamo invece ad alcune delle novità dell'articolo 129 del D.Lgs. 101/2020, relativamente all'**abilitazione degli esperti di radioprotezione**, secondo le modifiche operate dall'articolo 27 del D.Lgs. 203/2022.

Dopo aver segnalato che l'articolo 27 ha **soppresso la lettera f)** del comma 4, riportiamo l'articolo 129 come modificato (in **grassetto** segnaliamo le modifiche operate dal D.Lgs. 203/2022).

Si indica che (comma 1) "presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito l'elenco degli esperti di radioprotezione. In detto elenco sono iscritti d'ufficio, con il medesimo grado di abilitazione, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell'elenco degli esperti qualificati istituito ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230".

E l'elenco degli esperti di radioprotezione (comma 2) è ripartito "secondo i seguenti gradi di abilitazione:

1. abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
2. abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;
3. abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all'art. 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all'interno di strutture sanitarie;
4. abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'art. 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116) e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c)".

3. "L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore. **L'abilitazione di terzo grado, di cui al comma 2, lettera d), comprende tutte le altre abilitazioni.**

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, l'ISIN, l'ISS e l'INAIL, da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i requisiti di iscrizione all'elenco, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, nel rispetto dei seguenti criteri:

1. indicazione, per ciascun grado per il quale il candidato esperto in radioprotezione intende ottenere l'iscrizione, dei titoli di studio universitario occorrenti;

2. **previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al master di secondo livello per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo grado sanitario e il terzo grado;**
3. previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovrà contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;
4. **aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da università, albi professionali, associazioni scientifiche o associazioni di categoria professionale che operano in ambito di radiazioni ionizzanti, della durata minima di 60 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari;**
5. previsione dell'impossibilità dell'iscrizione nell'elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti;
6. **(soppresso);**
7. indicazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco e della modalità secondo cui avviene l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco;
8. previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
 1. due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 2. un componente designato dal Ministero della salute;
 3. un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;
 4. un componente designato dall'INAIL;
 5. un componente designato dal Ministero dell'Università;
 6. due componenti designati dall'ISIN;

fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

9. definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;

l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l'iscrizione;

m) annualità della sessione d'esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all'esame nella data stabilita".

Infine il comma 5 che indica che "sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 si applica la disciplina di cui all'allegato XXI", decreto che è stato già emanato (**Decreto del 9 agosto 2022**) in attuazione dell'articolo 129, comma 4, del D.Lgs. 101/2020.

Decreti 101/2020 e 203/2022: l'articolo 131 e l'individuo rappresentativo

Segnaliamo, infine, anche una modifica all'articolo 131 (Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti) per correggere un refuso. Infatti la locuzione "**gli individui dei gruppi di riferimento**" andava sostituita con l'espressione "**l'individuo rappresentativo**", che figura fra le definizioni dell'articolo 7 (l'individuo rappresentativo è "la persona che riceve una dose rappresentativa di quella degli individui maggiormente esposti nella popolazione, escluse le persone che hanno abitudini estreme o rare").

Riprendiamo, in conclusione, il **comma 1 dell'articolo 131** del D.Lgs. 101/2020 (in **grassetto** le modifiche).

"In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto di radioprotezione "indica, con apposita relazione scritta, trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro:

- a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
- b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi devono svolgere;
- c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 130, che deve essere almeno annuale;
- d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'articolo 125, dei lavoratori esposti e della popolazione;
- e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per l'**individuo rappresentativo**, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c)".

1. comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare e i comportamenti da tenere ai fini della gestione in sicurezza della sorgente;
2. indicano accorgimenti al fine di prevenire inconvenienti e incidenti dovuti alla mancanza di controlli adeguati sulla sorgente;
3. forniscono indicazioni sull'attuazione delle specifiche procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l'utilizzo della sorgente finalizzate a impedire, in relazione alle caratteristiche della stessa, l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento anche a seguito di incendi;
4. sono ripetute a intervalli quinquennali e documentate in modo che i lavoratori interessati siano adeguatamente preparati per gli eventi di cui alla lettera b) .

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/ Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Consiglio dell'Unione Europea - Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it